



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 103 del 30 novembre 2020

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità</i></p> <p>Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.</p> <p>[ID: 5452]</p>
Proponente:	<p>TECHBAU HOLDING s.r.l.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora in poi D.Lgs. n. 152/2006), ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RICHIAMATE le norme e i principi che regolano la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”), e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. n. 152/2006, come novellato dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
- “*lett. c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori*”

sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;

- *“lett. m), verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;*
- *l’art. 19, recante “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”, e in particolare il comma 5, secondo cui “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”;*
- *gli Allegati di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del D.lgs. n. 104 del 2017 e in particolare:*
 - *All. IV-bis, recante “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19”;*
 - *All. V, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19”;*
- *il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;*
- *il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;*
- *le Linee guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);*
- *le Linee Guida Comunità Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*

PREMESSO che:

- Con nota prot. 4264 del 12/11/2019 acquisita agli atti con nota prot. 29716/DVA del 13/11/2019, la Regione Carabinieri Forestale Piemonte ha trasmesso il verbale di accertamento e contestazione n. 14/2019 con il quale ha contestato al signor Marchiori Andrea in qualità di Amministratore unico della società TECHBAU HOLDING S.r.l. *“l’aver commesso violazione di cui all’art. 29 c.4 del D.Lgs 152/2006 sanzionato dall’articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)”.*
- Nello specifico la Regione Carabinieri dà atto di aver provveduto a effettuare l’accesso presso l’area di Cantiere, sita in Castelletto Sopra Ticino, e aver appreso che i lavori, che constavano in interventi di manutenzione su porto lacuale esistente nonché nella realizzazione di un molo di lunghezza di 200 metri, presso il territorio comunale di Castelletto Sopra Ticino, erano conclusi senza aver sottoposto il progetto, come previsto dalla normativa vigente, alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale.

- In data 4/12/2019 la società TECHBAU HOLDING S.r.l. ha trasmesso alla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, alcuni scritti difensivi e documentazione esplicativa a corredo degli stessi, con i quali informa che la stessa è Concessionaria, in virtù di Concessione Demaniale Migliorativa n. CST/M/07 del 16.10.2018-R.C.D. N. 372/A di un'area demaniale di 5.385,00 m² e che tale concessione consente alla stessa di mantenere l'occupazione dell'area di cui sopra *“al di fuori delle zone portuali”* e obbliga la concessionaria ad *“eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione”*. Alle finalità di cui sopra, la firmataria della concessione è stata specificatamente autorizzata a *“eseguire le opere di recupero e potenziamento delle strutture esistenti attraverso le opere di seguito sinteticamente elencate: demolizioni dei moli esistenti- rimozione dei pontili galleggianti esistenti – rimozione dei pali; esistenti – rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, con formazione di percorso; pedonale sulla sommità – dragaggio del canale di accesso al porto, al fine di migliorare la fruibilità del cantiere nautico”*.
- Con nota prot. 32254/DVA del 11/12/2019, la Direzione Generale ha richiesto alla Regione Carabinieri Forestale di inoltrare ogni eventuale ulteriore documentazione connessa all'accertamento e contestazione effettuato, oltre alla documentazione fotografica citata prodotta a supporto dell'accertamento della violazione e a copia della determina n. 151 del 18/01/2019 rilasciata dalla Regione Piemonte settore tecnico regionale, cui oggetto era il nulla osta ai soli fini idraulici e di disciplina di navigazione.
- Contestualmente ha richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelletto sopra Ticino di voler fornire con l'urgenza del caso le proprie deduzioni in ordine a quanto rappresentato dalla società in merito alla vicenda, corredate da tutta la documentazione agli atti relativa all'opera in oggetto, ivi comprese le richiamate autorizzazioni rilasciate.
- Con nota n. 268_pos 08/01/01, acquisita con prot. n. 32852/DVA del 17/12/2019, la Regione Carabinieri Forestale Piemonte ha trasmesso quanto richiesto dalla Scrivente Direzione Generale:
 - o copia della determina n. 151 del 18/01/2019 di nulla osta per i soli fini idraulici e di disciplina della navigazione;
 - o Relazione di servizio del 05/09/2019 della Stazione Carabinieri di Oleggio;
 - o Fascicolo fotografico relativo alle opere oggetto di accertamenti amministrativi (diga foranea, molo e porto);
 - o Documentazione fotografica con analisi storica delle ortofoto presenti in rete (Geoportale nazionale; Google maps).
- Con nota n. 35747, acquisita con prot. n. 33093/DVA del 19/12/2019 anche il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha dato riscontro alle richieste della Direzione Generale trasmettendo le proprie considerazioni e documentazione esplicativa a corredo delle stesse, che di fatto ribadiscono quanto già affermato dalla società TECHBAU HOLDING S.r.l., nella propria nota, e in particolare pongono l'attenzione sul fatto che l'intervento in esame *“non si configura come realizzazione di costruzione di nuovo porto, ma come intervento che consiste nella manutenzione straordinaria, mediante anche la sopraelevazione, di una scogliera già esistente (...)”*.
- Con nota prot.n. MATTM/40164 del 29/05/2020 la Direzione ha comunicato che *“Sulla base delle informazioni fornite dal proponente, dal Comune di Castelletto Sopra Ticino e dalla Regione Carabinieri, e ad esito delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica prot. n.12509/MATTM del 21/02/2020 allegata, si ritiene che il progetto in oggetto avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto al caso in esame si applichi la disciplina di cui all'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la sanzione amministrativa di cui al co.4 del medesimo articolo”*. Con la stessa nota la Direzione assegna un termine di 60 gg. alla Società per presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ricorda che scaduto inutilmente il tempo assegnato all'interessato l'Autorità competente *“dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e a*

spese del responsabile, definendone i termini e le modalità". La Direzione comunicava inoltre che *"Seguirà comunicazione in merito alla sanzione amministrativa di cui al c. 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii"*.

- Con nota del 27/07/2020, acquisita al prot. MATTM-60399 del 31/07/2020, la Società TECHBAU HOLDING s.r.l. ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto indicato in oggetto.
- La Divisione con nota prot.n. MATTM/62154, del 6/8/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica e la procedibilità dell'istanza, comunicando che la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali;
- La Divisione V, con la stessa nota di cui sopra, ha verificato l'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 2 previsto comma 1, lettera b del Regolamento adottato con Decreto n. 1 del 4/01/2018, riservandosi di verificare se la documentazione amministrativa e il versamento dell'onere istruttorio siano conformi a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 1 del 04/01/2018 e dal relativo decreto direttoriale di attuazione n. 47 del 22/02/2018 e affidando alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS la verifica della congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento di Verifica di Assoggettabilità.
- Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Divisione, con nota prot.n. MATTM/62154, del 6/8/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;
- Con nota, acquisita la prot. n. MATTM/82344 del 15/10/2020, la Società TECHBAU HOLDING ha trasmesso una documentazione integrativa volontaria, con relativa documentazione fotografica, avente per oggetto la *"Verifica ex post dell'opera a seguito evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020"* con il quale, riferisce di ingenti danni causati nelle zone del lago con diverse esondazioni e trasporto solido (quota del livello del Lago Maggiore misurata all'idrometro di Sesto Calende pari a 195,67 m slm) e asserisce che, grazie all'innalzamento della scogliera da quota 194,15 a 196,80 m msl, gli interventi realizzati hanno protetto tutte le opere e i natanti esistenti, validando la funzionalità l'efficacia e la necessità degli stessi interventi.

CONSIDERATO che:

- La documentazione, acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, consiste in:
 - Studio preliminare ambientale;
 - Progetto preliminare dell'intervento – opere realizzate
- La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto rientra tra *"le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II/II-bis alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi"* alla categoria *"porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri"*;
- L'oggetto del presente parere è l'esame della documentazione acquisita al fine di verificare l'impatto ambientale considerando gli effetti sull'ambiente dell'opera; infatti, l'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che nel caso di progetti realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento

di verifica di assoggettabilità a VIA, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

RILEVATO anche che:

- Lo Studio Preliminare Ambientale, dopo aver descritto la motivazione degli interventi e autorizzazioni conseguite, tratta la descrizione dello stato di fatto antecedente agli interventi (Descrizione dell'area di intervento). Descrive poi:
 - o il Quadro progettuale: Progetto di cui alla SCIA 233/2018, Progetto di cui alla SCIA 13/2019 con la Verifica di stabilità, la Modalità di esecuzione degli interventi, gli Interventi di riqualificazione ambientale consistenti soprattutto in riqualificazione del bosco demaniale insistente a ovest del sito di intervento e pulizia generale dai rifiuti e dai depositi di materiale presenti sull'area, inquadramento urbanistico;
 - o il Quadro programmatico: Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano Paesaggistico Regionale (PPR), inquadramento nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, Piano Territoriale Provinciale, Piano per l'assetto idrogeologico, Riserve e Parchi Naturali, Zone classificate o protette, rete Natura 2000, Descrizione dell'area di intervento, Vincoli paesaggistici, ambientali e in materia di beni culturali (D. Lgs. 42/2004), Vincolo idrogeologico;
 - o il Quadro Ambientale: Ambiente idrico (Stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Atmosfera (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Suolo e sottosuolo (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Rumore (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Vegetazione (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Fauna (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Ecosistemi (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Paesaggio e patrimonio storico-culturale (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Viabilità (stato di fatto, impatti potenziali, valutazione delle interferenze), Quadro di sintesi degli impatti individuati;
 - o lo Studio conclude che la valutazione condotta ha permesso di accertare la trascurabilità degli impatti legati alla fase realizzativa. Per quanto riguarda la fase di esercizio l'innalzamento e consolidamento della scogliera ha permesso la valorizzazione del fronte lago e della sponda litorale, eliminando in tal modo i fenomeni di degrado e di obsolescenza funzionale pre-esistenti.
- La Relazione tecnica illustrativa, ricordate le autorizzazioni conseguite e fatto cenno all'inquadramento territoriale e urbanistico, fornisce alcune informazioni sul quadro progettuale, informazioni sulla verifica di stabilità della scogliera (normativa, inquadramento geologica, classi di pericolosità geomorfologica adeguata al PAI e rischio alluvioni, sismicità, liquefazione, parametri geotecnici di riferimento, analisi di stabilità);
- Il Progetto preliminare dell'intervento – opere realizzate comprende la Planimetria generale stato ante operam, post operam e di raffronto; la Documentazione fotografica post alluvione 2-3 ottobre; le Sezioni stato ante operam, post operam e di raffronto; la Relazione Tecnica illustrativa; la Documentazione Fotografica.
- A conclusione dello Studio Preliminare Ambientale, il Proponente mette in risalto quanto segue:
 - o Atteso che gli altri interventi eseguiti nel contesto delle previsioni contenute nella Concessione demaniale migliorativa (n. CST/M/07 del 16.10.2018 – R.C.D. N. 372/A) hanno assunto carattere e valenza solo manutentiva e migliorativa delle strutture esistenti, lo studio – in conformità alle risultanze della Nota Tecnica del MATTM citata – ha riguardato

il solo intervento di consolidamento e innalzamento della scogliera in quanto valutato come estensione del molo pre-esistente.

- Le interferenze negative dell'opera in oggetto si sono concentrate esclusivamente nel periodo temporaneo di costruzione delle opere, sono legate alle attività di cantiere e si tratta di disturbi reversibili e mitigabili, con opportuni accorgimenti.
- Per la fase di esercizio è stato considerato il solo impatto derivante dalla presenza della scogliera innalzata e dagli interventi di riqualificazione ambientale. Non sono stati considerati altri impatti in quanto la darsena era già presente e utilizzata dagli anni Settanta. Gli interventi in esame ne hanno semplicemente migliorato la fruibilità e ripristinato l'utilizzo a regime.
- Occorre da subito sottolineare però che, nella Nota di Riscontro verbale di accertamento e contestazione del 21/02/2020 (le cui conclusioni sono esposte di seguito), la Divisione chiariva che le opere in progetto consistevano, oltre il rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente, in numerosi altri interventi, quali demolizione dei moli in cemento, rimozione dei pontili e dei pali esistenti, la realizzazione di un percorso pedonale, la realizzazione di un nuovo pontile galleggiante, il dragaggio del canale di accesso e del porto, la riqualificazione ambientale del sottobosco.

RILEVATO che:

- L'area di intervento è situata nella porzione nord ovest del Comune di Castelletto, all'estremità meridionale del Lago Maggiore, lungo la fascia litorale del lago stesso. La società TECHBAU HOLDING S.r.l. ha realizzato un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto produttivo dismesso dall'ex Cantiere Nautico CM Cantieri. L'intervento di riqualificazione proposto consiste nel recupero e nel potenziamento delle strutture esistenti al fine di migliorare la fruibilità del cantiere nautico. L'intero complesso risultava in stato di dismissione ed era cessata l'attività nautica. A Nord del complesso immobiliare si apre il fronte lago con la darsena a uso dell'attività nautica. La scogliera che protegge l'ormeggio, in rovina e per lo più invasa da vegetazione infestante, è stata consolidata e rialzata. Sulla sommità della scogliera è stato realizzato un percorso pedonale, collegato con la darsena mediante un piano inclinato ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Il canale d'accesso e lo specchio d'acqua interno, insabbiati, sono stati puliti e dragati (ripristino delle quote minime di pescaggio necessarie alla navigazione turistica). I pontili galleggianti, in pessime condizioni, sono stati sostituiti e disposti diversamente, in modo da sfruttare al meglio lo spazio a disposizione e ad aumentare il numero dei posti barca disponibili, arrivando a ospitare anche imbarcazioni della lunghezza di 12 metri.
- L'intervento realizzato consiste in:
 - Demolizione dei moli in cemento: Parte dello specchio d'acqua occupata da un pontile in cemento che è stato demolito per fare posto alle nuove strutture in progetto. La demolizione è stata effettuata mediante mezzi meccanici sino alla completa rimozione delle fondazioni con carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato;
 - Rimozione dei pontili galleggianti esistenti: sono stati parimenti rimossi e smaltiti i pontili galleggianti esistenti, con la completa rimozione degli impianti di servizio;
 - Rimozione dei pali esistenti;
 - Rafforzamento e innalzamento della scogliera esistente: il consolidamento e l'innalzamento è stato effettuato con massi naturali da cava, di forma irregolare, con pezzature analoghe a quelle esistenti, posti in opera con mezzi meccanici;
 - Realizzazione di un percorso pedonale sulla sommità della scogliera: il percorso pedonale è stato realizzato sulla sommità della scogliera con una larghezza di circa 3 metri e con una

cordolatura di coronamento in pietrame disposto a coltello e una pavimentazione in cemento spazzolato dello spessore di 10 cm.;

- Realizzazione Nuovo Pontile Galleggiante: per l'ancoraggio dei pontili galleggianti sono stati posti in opera pali in legno di larice di essenza forte e dura, completi di puntazze di ferro piatto con puntale forgiato, cappelli in lamiera zincata 10/10 per rinforzo testa del palo, cravatte di legatura. I pali, preparati e verniciati con due mani di carbolineum, sono stati infissi con battipalo a pressione e compressione ad aria, montati su natante in acqua. Per consentire l'approdo e l'ormeggio dei natanti sono stati posti in opera pontili modulari a galleggiamento discontinuo con struttura portante in lega di alluminio e unità in polietilene con nucleo in polistirene.
- Dragaggio del canale di accesso e del porto: le opere di dragaggio proposte hanno ripristinato le quote minime di pescaggio necessarie alla navigazione turistica, ovvero il raggiungimento di una quota media di fondale i 191.00 mt slm. Il dragaggio è stato eseguito con una draga munita di disgregatore a fresa, tubo aspirante, tubo effusorio galleggiante prolungato sino ad una lunghezza di m 200 per la successiva reimmissione in acque profonde;
- Riqualficazione ambientale del sottobosco: è stata effettuata una pulizia generale dei rifiuti e dei depositi di materiale presenti sull'area. Saranno effettuate ripuliture e sfolli, con l'abbattimento e sgombero delle piante morte o schiantate da eventi atmosferici e la messa a dimora di specie forestali autoctone.
- Le superfici interessate dall'intervento sono:
 - Superficie scogliera: 1.784,09 m²
 - Superficie pontile galleggiante: 471,60 m²
 - Superficie molo esistente in cemento armato: 79,75 m²
 - Superficie area in acqua libera da manufatti: 8.426,46 m²
- La società TECHBAU HOLDING S.r.l. ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:
 - Il Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca ha espresso parere favorevole con nota prot. 30/18 del 4/05/2018;
 - Autorizzazione paesaggistica n. AP22/2018, emessa dal Comune di Castelletto sopra Ticino, nel quale si è dato atto che "l'intervento è migliorativo del quadro paesaggistico";
 - l'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta ha dato il proprio "nulla osta" all'esecuzione dei lavori con nota prot. 2018/6517/DR-TO del 28/05/2018;
 - la Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha rilasciato, con propria Determinazione n. 1701 del 11/06/2018, ai fini idraulici, il "nulla osta" con prescrizione e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, con specifico riferimento agli interventi di *"variazione della quota del molo foraneo e relativo consolidamento"*;
 - L'Unione dei Comuni Collinari del Vergante ha rilasciato in data 16/10/2018 la modifica da Concessione Demaniale Ordinaria a Concessione Demaniale Migliorativa con scadenza fissata al 31/12/2046;
- In data 10/06/2019 l'Unione dei Comuni Collinari del Vergante ha rilasciato un Atto aggiuntivo ai contenuti della suddetta Concessione Demaniale Migliorativa che autorizza *"ad eseguire, in parziale variante a quanto già autorizzato, con la Concessione demaniale di cui sopra, le opere previste in variante e consistenti nella modifica della quota sommitale della scogliera di progetto, innalzando la stessa quota 194,95 m. s.l.m. a 196,80 m. s.l.m. modificando la pendenza della ripa"*.
- In data 07/09/2018 è stata presentata la SCIA (n. 233/2018) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel recupero e miglioramento delle strutture esistenti presso l'ex Cantiere

Nautico CM tra i quali il rafforzamento e l'innalzamento della scogliera esistente e la riqualificazione ambientale del bosco demaniale.

- Nel corso dell'esecuzione degli interventi è stata richiesta una variante al progetto autorizzato (SCIA n. 13/2019) consistente nella modifica della quota sommitale della scogliera, con l'innalzamento da 194,95 a 196,80 m slm e della pendenza della ripa. La modifica richiesta è stata oggetto di un atto aggiuntivo alla concessione migliorativa CST/M/07 del 16/10/2018 – RCD n. 372/A.
- Per la realizzazione della variante riguardante l'innalzamento della scogliera, la società in data 15/02/2019 ha inoltre ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n. SAP 94/2018, emessa dal Comune di Castelletto Sopra Ticino.

RILEVATE anche le analisi e le valutazioni di cui al Riscontro verbale di accertamento e contestazione 14/11/2019 (Nota tecnica prot.n. 12509 del 21/02/2020) che relazionano e concludono:

- *“Il Proponente ed il Comune insistono sul tema che essendo le opere realizzate di fatto un ripristino di quanto già esistente seppur degradato ed essendo questo tipo di interventi oggetto della concessione migliorativa citata, non siano soggetti al parere di esclusione dalla VIA.*

Secondo il Proponente ed il Comune, anche l'innalzamento della scogliera, il dragaggio, l'affissione dei pali in legno per l'ancoraggio del pontile galleggiante e la demolizione di un tratto di molo esistente di circa 74 metri possono essere considerati un ripristino dell'esistente, e non forniscono elementi sufficienti per l'eventuale valutazione degli impatti che possano essersi verificati durante la fase di cantiere, in particolare:

- *nessuna informazione relativa ai quantitativi di massi e pali trasportati e conseguentemente nessuna informazione neppure del numero di viaggi (camion) effettuati per il trasporto;*
- *nessuna informazione relativa neppure se massi e pali siano stati trasportati via terra oppure via mare;*
- *nessuna informazione sulla durata dei lavori, né tanto meno se siano state poste in essere misure per limitare i disagi (orario di lavoro, utilizzo di macchine a basso livello di rumorosità, utilizzo da parte dei lavoratori di idonee schermature supplementari, uso di nebulizzatori specifici per limitare la dispersione di polveri e fibre, etc.);*
- *nessuna informazione se siano state o meno adottate misure atte a limitare o meno fenomeni di intorbidimento delle acque, specialmente durante la fase di demolizione del molo esistente e durante la fase dragaggio.*

Tuttavia da un approfondimento sul tema dato dalla lettura del Documento della DG Ambiente della Commissione europea sull'interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA, ovvero “Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive, 2015” sembrerebbe chiaro che:

- *Se la modifica è rappresentata dal ripristino/ricostruzione di un'opera o di sue parti strutturalmente non più idonee a garantirne la funzionalità originaria, tale modifica può essere ascritta ad una “manutenzione” dell'opera e può essere esclusa dal capo di applicazione della Direttiva VIA purché non ci siano modifiche o estensioni di alcun genere (localizzative, dimensionali, tipologiche, di materiali, ecc.) o entità, anche minima rispetto all'opera esistente;*
- *In tutti gli altri casi che non rientrano nella prima condizione, quindi anche per modifiche che è possibile ritenere minime o ininfluenti ai fini dell'impatto ambientale, è necessario comunque verificare preventivamente l'assenza di impatti ambientali attraverso una procedura di screening.*

Conclusioni: Sulla base delle considerazioni sopra riportate, appare evidente che l'innalzamento della scogliera sia da considerarsi un'estensione rispetto al ripristino del pre-esistente molo e pertanto si ritiene che al caso in esame si applichi la disciplina di cui all'Art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la sanzione amministrativa di cui al co.4 del medesimo articolo."

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

- Osservazioni MIBACT in data 24/09/2020
- Osservazioni della Regione Piemonte in data 30/09/2020

Per quanto concerne le Osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (nota prot. n. 26956 del 16/09/2020), queste così concludono:

- *"questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. lgs 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto di cui trattasi, che si caratterizza, per una molteplicità di interventi che insistono sullo specchio d'acqua e a terra, non oggetto di completa verifica nello SPA, considerato il parere endoprocedimentale e la relativa Relazione Istruttoria, espressi con nota prot.n. 10376 del 09/09/2020 dalla competente Sovrintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II il 10/09/2020; sentito il Servizio III della Direzione Generale ABAP; ritiene di dover chiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale e il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con il suo conseguente assoggettamento alla fase VIA più propria"*

Per quanto concerne le Osservazioni della Regione Piemonte (nota 12.80.10.OP.INFR.), a seguito dell'attivazione dell'Organo tecnico regionale della Conferenza di Servizi, ricevuti i contributi pervenuti, a conclusione dell'apposita istruttoria, e secondo le modalità previste dall'accordo di cui alla d.g.r n. 53-13549 del 16 marzo 2010, con determinazione dirigenziale è stata espressa l'osservazione unitaria regionale che conclude:

- *"di esprimere secondo le modalità previste dall'accordo di cui alla d g.r n. 53-13549 del 16 marzo 2010, l'osservazione unitaria regionale così come rappresentata in premessa, con riferimento del progetto "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)" presentato da Società Techbau Holding s.r.l.", nel Comune di Castelletto Sopra Ticino;*
- *di corredare la succitata osservazione unitaria di un'analisi complessiva delle criticità procedurali e di specifici suggerimenti inerenti le possibili azioni di mitigazione definite nell'istruttoria tecnica condotta e sopra rappresentate;*
- *di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare unitamente al proponente la "Società Techbau Holding s.r.l."*

EVIDENZIATO che:

- Con riferimento alle Osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
 - Il progetto riguarda, così come dichiarato dal Proponente, interventi di manutenzione alla scogliera esistente, ritenuti necessari stante la presenza di vegetazione infestante che ha causato il dissesto della massicciata rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago. Oltre all'innalzamento della scogliera e alla modifica della pendenza della ripa sulla sommità è stato realizzato un percorso, a soli scopi manutentivi dell'opera, di larghezza di circa tre metri ed è stata predisposta una cordolatura di coronamento in pietrame disposta a coltello e una pavimentazione in cemento spazzolato dello spessore di 10 cm. L'intervento ha riguardato anche la riqualificazione ambientale del sottobosco con la rimozione di una porzione di area boscata al fine di consentire la pulizia e la manutenzione della scogliera. La rimozione della vegetazione infestante ha interessato un'area di lunghezza pari a quella della scogliera e larghezza pari a 7,5 metri e l'eliminazione degli alberi cresciuti sulla scogliera. Le piantumazioni sono state effettuate dalla parte asciutta fino a quella umida dove trovano posto le specie ripariali.
 - Il raffronto dello stato ante operam e post operam indica un evidente incremento dimensionale della scogliera come anche una chiara variazione morfologica della stessa e dette modifiche generano un particolare impatto visivo dell'opera sull'antistante specchio d'acqua, dando origine a un nuovo elemento di forte rigidità frontale, la cui altezza, ben maggiore della preesistente, caratterizzata anche da generazione spontanea, si pone come barriera alla godibilità del panorama verso lo stesso lago.
 - L'intervento ha comportato anche l'eliminazione della fascia di vegetazione arbustiva (Pioppo Bianco) presente sulla scogliera, senza prevederne il ripristino o quanto meno un progetto di sistemazione del verde compatibile con la consistenza materica della scogliera e con il contesto paesaggistico di riferimento.
 - L'intervento deve tenere conto di quanto impartito dalle prescrizioni di cui all'articolo 15 "Laghi e territori contermini" delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte rispetto ai caratteri tipologico del contesto di riferimento, come anche allo stato della scogliera preesistente.
 - Dalla disanima dello SIA non è possibile escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio, per l'inadeguatezza del livello di approfondimento della documentazione del Proponente. In particolare, inoltre, il Proponente non fa alcun riferimento alle modalità di demolizione dei pontili di cemento, di quelli galleggianti esistenti come anche alle modalità realizzative e alla tipologia prevista per il nuovo pontile galleggiante, alle opere di dragaggio del canale di accesso al porto, agli interventi previsti sugli edifici esistenti e alla realizzazione di nuovi volumi, anche al fine di consentire una valutazione cumulativa degli impatti significativi e negativi del progetto sul contesto ambientale e paesaggistico interessato.
 - Lo SIA non ha comunque individuato i possibili impatti significativi e negativi generati dall'opera globale sul contesto circostante, sempre avendo a mente che la localizzazione dell'intervento riguarda un'area vincolata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 di rilevante sensibilità ambientale che risente comunque l'impatto delle opere realizzate.
 - Lo SIA fa solo riferimento alle attività di innalzamento della scogliera e non a quelle eseguite per la realizzazione degli ulteriori interventi previsti a terra e quanto alle interferenze negative, concentrate a detta del Proponente solo nella fase di costruzione, non è stato possibile intervenire, all'epoca, al fine di mitigare comunque le interferenze generatesi dalla realizzazione dell'opera.

EVIDENZIATO che:

- Con riferimento alla Conferenza di Servizi del 18/09/2020:

- sono state poste domande di chiarimento in merito alle caratteristiche del porticciolo turistico prima e dopo la concessione demaniale, a lavori eseguiti, uno schema di funzionamento della struttura nel suo complesso, i servizi offerti, una panoramica sulle fonti di inquinamento e le problematiche di inquinamento in caso di esondazione, sull'esistenza di un piano programma di manutenzione di beni/strutture interessati;
- non essendo valutabili le implicazioni ambientali dovute nella fase di cantiere sono state poste domande di chiarimento in merito ai rifiuti ottenuti dalle demolizioni delle opere preesistenti, sui materiali rimossi e quelli utilizzati, un'analisi relativa alla matrice acque e alle componenti biotiche, in riferimento agli eventuali impatti in corso d'opera e alle differenze tra ante operam e post operam, un'analisi degli habitat di interesse presenti in acqua e nelle aree boscate; un'analisi dei sedimenti e del substrato che caratterizzano i fondali prima e dopo l'intervento; sui possibili rischi ambientali derivanti dalla rimozione/movimentazione dei sedimenti con lavori di dragaggio, rimozione degli ancoraggi dei pontili galleggianti e di pali esistenti;
- per quanto riguarda la fase di esercizio del porticciolo sono state poste domande di chiarimento in merito alle possibili fonti di inquinamento e se si prevedono nuove destinazioni o attività lavorative che generano un incremento dei danni ambientali;
- sulla base della documentazione depositata a seguito dei chiarimenti pervenuti in sede di Conferenza di Servizi è emerso principalmente che:
 - l'opera in oggetto risulta già esistente: la sua realizzazione risalirebbe al periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019;
 - mancando agli atti la documentazione progettuale complessiva nonché prove documentali inerenti alla fase di realizzazione, risulta difficile comprendere a posteriori gli impatti determinati dalla stessa in fase di cantiere; analogamente risulta velleitario un confronto fra lo stato dei luoghi ante operam e lo stato e gli impatti potenzialmente determinati dalla struttura post operam e in corso di esercizio attuale e futuro;
 - analogamente risulta non verificabile ex post se le asserite mitigazioni degli impatti generati dalla realizzazione siano state coerenti con qualsivoglia indicazione o prescrizione da parte pubblica finalizzata a prevenire impatti non necessari o non accettabili connessi alla cantierizzazione dell'opera stessa;
 - non può che prendersi atto dell'opera così come attualmente esistente e non ci si può pronunciare su fondamentali aspetti di pertinenza ambientale non documentati o non documentabili a posteriori.
- Sulla base della nota prot. n. 2994 in data 03/09/2020 dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che non ha rilasciato previo parere in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009, considerato che l'intervento è localizzato a una distanza di circa 600 metri dalla ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto e di circa 1 km dalla ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco naturale del Ticino, si ritiene che l'intervento di innalzamento e consolidamento della scogliera e relative opere sia compatibile con il regime di tutela ambientale vigente nell'area protetta e non deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza. Si rileva però che l'intervento è suscettibile di causare incidenze dirette sulla vicina Rete Ecologica della Provincia di Novara estesa lungo il corso del torrente Noré e a sua volta vicina ai due siti Natura 2000 di cui sopra gestiti dall'Ente Parco. Per tale corridoio ecologico si riportano indicazioni relative alla modalità di esecuzione e manutenzione dei previsti ripristini vegetazionali.
- La nota prot. n. 74011 in data 17/09/2020 dell'ARPA Piemonte, che, oltre a evidenziare le carenze documentali sia del progetto sia della valutazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali rileva che:

- non si evince se l'intervento abbia previsto un aumento dei posti barca o un differente dimensionamento degli stessi;
 - non vi è evidenza se le opere abbiano previsto movimentazione dei sedimenti o attività di dragaggio e nel caso se sia stata effettuata una valutazione del rischio derivante dalla potenziale presenza di inquinanti nei limi della darsena oggetto dell'eventuale movimentazione/dragaggio;
 - manca nella documentazione presentata un disciplinare che indichi e definisca la manutenzione dell'infrastruttura, dei servizi annessi e delle modalità di gestione dei rifiuti in fase di esercizio e nel contempo garantisca una gestione ambientalmente compatibile dell'opera;
 - manca una valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali ed ecosistemiche derivanti dalla fruizione infrastruttura (numero e tipologia delle imbarcazioni). Non è presente un'analisi del moto ondoso generato dai natanti e il suo impatto sugli habitat tutelati nei siti Natura 2000 limitrofi.
- La nota prot. n. 83853 in data 18/09/2020 della Direzione Ambiente, Energia, Territorio dove si indicano le carenze progettuali e gli impatti sulle diverse componenti ambientali indicate da Arpa e dove si rileva:
- si prende atto della dichiarazione del proponente circa la mancata effettuazione del "dragaggio del canale di accesso e porto" e dello svolgimento invece di una modesta attività di dragaggio presso la foce rio Noré, restando peraltro indeterminata nei quantitativi e nella localizzazione l'attività di movimentazione del fondo eventualmente svolta, così come le eventuali indagini di caratterizzazione svolte sul relativo sedimento e le misure poste in essere per limitare la dispersione nella colonna d'acqua di quest'ultimo, contaminato da vari inquinanti in tutto il Lago Maggiore;
 - non risulta agli atti un bilancio quantitativo di tutti i materiali utilizzati per realizzare la nuova sezione di scogliera della darsena, né la tipologia e l'origine di detto materiale, né la compatibilità con l'utilizzo né una indicazione quali-quantitativa dei materiali di risulta della fase di cantiere e del loro destino;
 - non risulta evidente se nella nuova scogliera siano inseriti o collegati sottoservizi quali impianti elettrici e condotte idriche e fognarie, punti di raccolta e smaltimento rifiuti o reflui dei natanti (a tale proposito il Proponente dichiara l'esistenza di collegamenti elettrici, fornitura per acqua potabile e due condotte di impianto geotermico già autorizzato, escludendo attività di manutenzione ordinaria dei natanti e di raccolta e smaltimento dei residui presso la struttura);
 - in riferimento agli aspetti paesaggistici sono state legittimamente rilasciate dal Comune di Castelletto Sopra Ticino, previo parere vincolante della Sovrintendenza competente le autorizzazioni paesaggistiche AP 22/2018 e AP 94/2018;
 - la scogliera risulta interclusa fra due ZSC, non rilevandosi interferenze dirette della scogliera con dette aree. È stata però asportata tutta la vegetazione sviluppatasi nel tempo sulla scogliera con interruzione e sottrazione di habitat ripariale lacustre; è emerso sulla fascia ripariale lacustre e sulle aree boscate adiacenti al Rio Noré sono stati eseguiti interventi di pulizia della vegetazione infestante e di rifiuti e la piantumazione di alcuni *Carpinus betulus*, ma non si ha riscontro sull'attecchimento di essenze come quali *Carex* spp.; mancano indicazioni sulla localizzazione, l'impianto e la quantificazione per specie, con rilevante riflesso con il rinvenimento di due piccoli nuclei di *Fallopia japonica* fortemente invasiva;
 - l'intervento è stato eseguito senza il parere preventivo dell'Ente Parco e per la presenza di due aree protette si ritiene che a tutela del corridoio ecologico il previsto rimboschimento nell'area di vegetazione igrofila a ovest della scogliera richieda

modalità di esecuzione e attività di manutenzione dei ripristini vegetazionali aderenti alle indicazioni dell'Ente Parco.

- In conclusione si ritiene che le sole mitigazioni proponibili riguardo agli eventuali impatti nella fase di esercizio dell'opera siano:
 - l'effettuazione di un rilievo floristico vegetazionale per verificare la presenza di entità vegetali alloctone e il loro grado di diffusione lungo la scogliera e nell'area compresa fra la stessa e il rio Noré, redigendo un piano di gestione e un piano di monitoraggio almeno quinquennale finalizzato a evitare l'insediamento di specie esotiche;
 - la predisposizione di un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali sversamenti anche accidentali di prodotto e sostanze inquinanti da parte di natanti ancorati o transitanti nell'area lacustre protetta dalla scogliera;
 - una progressiva ma tangibile riduzione di artificialità della scogliera prospiciente il lago e la darsena, attraverso la ricostruzione di una residua vegetazione riparia con l'impianto e il mantenimento, almeno, ove vi sia minore esposizione al moto ondoso, di elofite autoctone e specie riparie autoctone, da realizzare con l'utilizzo di idonee tecniche di ingegneria naturalistica

RILEVATO e CONSIDERATO che:

- La documentazione complessiva presenta rilevanti carenze su diversi aspetti, fra i quali:
 - Per la fase di realizzazione:
 - l'approfondimento della documentazione progettuale
 - le modalità di demolizione dei pontili di cemento, di quelli galleggianti esistenti così come le modalità realizzative e la tipologia previste per il nuovo pontile galleggiante, gli interventi previsti sugli edifici esistenti con indicazione dei nuovi volumi
 - le misure adottate per limitare i potenziali impatti nei confronti dell'atmosfera soprattutto legati alla diffusione di polveri liberate nelle diverse fasi lavorative
 - un bilancio quantitativo di tutti i materiali utilizzati per realizzare la nuova sezione di scogliera della darsena, la tipologia e l'origine di detto materiale, la compatibilità con l'utilizzo
 - l'indicazione quali-quantitativa dei materiali di risulta della fase di cantiere e il loro destino
 - la movimentazione dei sedimenti in seguito all'attività di dragaggio all'interno o in prossimità della darsena e del canale di accesso al porto
 - la localizzazione e i quantitativi dell'attività di dragaggio presso la foce rio Noré con particolare riferimento alla movimentazione del fondo eventualmente svolta
 - le indagini di caratterizzazione svolte sui sedimenti e le misure poste in essere per limitare la dispersione nella colonna d'acqua di quest'ultimo, probabilmente anche contaminato da vari inquinanti in tutto il Lago Maggiore
 - le modalità di inserimento e di collegamento nella scogliera e nella darsena dei sottoservizi quali impianti elettrici e condotte idriche e fognarie, nonché i punti di raccolta e smaltimento rifiuti o reflui dei natanti escludendo
 - Per quanto concerne la gestione e manutenzione dell'impianto:

- le modalità con cui si intende procedere all'attività di manutenzione ordinaria dei natanti e alla raccolta e allo smaltimento dei residui presso la struttura
- un disciplinare sulla manutenzione dell'infrastruttura stessa, dei servizi annessi e delle modalità di gestione dei rifiuti in fase di esercizio, anche al fine di garantire la gestione ambientalmente compatibile dell'opera, compreso le aree boscate adiacenti
- piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali sversamenti anche accidentali di prodotto e sostanze inquinanti da parte di natanti ancorati o transitanti nell'area lacustre protetta dalla scogliera
- Per quanto concerne gli aspetti ambientali ed ecosistemici:
 - la dimostrazione della necessità dell'incremento dimensionale della scogliera come risulta evidente dal raffronto dello stato ante operam e post operam e se ciò sia dipeso anche dall'aumento dei posti barca o da un differente dimensionamento degli stessi, indicando pure il numero e la tipologia delle imbarcazioni
 - una valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali ed ecosistemiche derivanti dalla infrastruttura
 - un'analisi del moto ondoso generato dai natanti e il suo impatto sugli habitat tutelati nei siti Natura 2000 limitrofi
 - le modalità per:
 - il ripristino della fascia di vegetazione arbustiva (Pioppo Bianco) presente sulla scogliera, o le misure compensative
 - il mantenimento, almeno, ove vi sia minore esposizione al moto ondoso, di elofite autoctone e specie riparie autoctone
 - il previsto rimboschimento nell'area di vegetazione igrofila a ovest della scogliera
 - i potenziali impatti sulla flora, sulla fauna e sugli ecosistemi, limitati alla fase di cantiere, per l'aumento del rumore, l'innalzamento di polveri e il rischio di sversamento accidentale di olii e idrocarburi dei mezzi e delle attrezzature di cantiere
 - i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio
 - i possibili impatti sulla ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto e sulla ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco naturale del Ticino.

VALUTATO che con riferimento alla richiesta della Divisione V alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS della verifica della congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento di Verifica di Assoggettabilità, si evidenzia che il Proponente ha indicato nel Modulo per la dichiarazione sostitutiva (M 1 VIA) soltanto l'importo totale del valore delle opere (191.453,62 Euro) e il contributo versato pari allo 0,025 %, pari a 47,87 Euro, non consentendo l'opportuna valutazione da parte della commissione.

VALUTATO infine che non si può escludere che gli interventi non determinino/abbiano determinato potenziali impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e che pertanto sarebbe necessario sottoporre il progetto alla procedura di VIA avendo particolare riguardo a riscontrare quanto riportato dalla Regione Piemonte e dall'MIBACT nonché a quanto segue:

- approfondimento della documentazione progettuale con specifico riferimento alle scelte e alle motivazioni progettuali, al numero e tipologia dei natanti e ai sottoservizi inseriti nella scogliera e nella darsena (tipo e finalità);
- approfondimento sulle modalità di esecuzione di tutte le attività di cantiere, compresi i potenziali impatti provocati su tutte le componenti ambientali e le misure di contenimento che sono state messe in atto;
- quantitativo dei materiali utilizzati, loro provenienza, lo smaltimento e il destino dei materiali di risulta;
- attività di dragaggio, movimentazione dei sedimenti, loro caratterizzazione e le misure messe in atto contro la loro dispersione;
- modalità di manutenzione dell'infrastruttura, dei servizi annessi e di gestione dei rifiuti in fase di esercizio;
- modalità sulle attività di manutenzione ordinaria dei natanti e sulla raccolta e sullo smaltimento dei residui presso la struttura;
- misure per garantire la gestione ambientalmente compatibile dell'opera e delle aree limitrofe (comprese le aree boscate adiacenti);
- piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali sversamenti anche accidentali di prodotto e sostanze inquinanti da parte di natanti ancorati o transitanti nell'area lacustre protetta dalla scogliera;
- modalità per: il ripristino della fascia di vegetazione arbustiva (Pioppo Bianco) presente sulla scogliera, o le misure compensative; il mantenimento, almeno, ove vi sia minore esposizione al moto ondoso, di elofite autoctone e specie riparie autoctone; il previsto rimboschimento nell'area di vegetazione igrofila a ovest della scogliera; riduzione dell'artificialità della scogliera prospiciente il lago e la darsena, attraverso la ricostruzione di una residua vegetazione riparia con l'impianto e il mantenimento di specie autoctone;
- valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali ed ecosistemiche derivanti dalla infrastruttura;
- analisi del moto ondoso generato dai natanti e il suo impatto sugli habitat tutelati nei siti Natura 2000 limitrofi;
- possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio;
- predisposizione della Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) per analizzare i possibili impatti sulla ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto e sulla ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco naturale del Ticino;
- piano di monitoraggio almeno quinquennale finalizzato a evitare l'insediamento di specie esotiche e a valutare l'attecchimento di specie autoctone, con la previsione delle necessarie misure correttive.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella sentenza CGUE del 26 luglio 2017 (casi C-196/16 e C-197/16 Comune di Corridonia e altri v. Provincia di Macerata e altri) si afferma, tra l'altro, che: *"In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che*

una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.”;

CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che gli aspetti da approfondire sono tali da richiedere il coinvolgimento del pubblico che peraltro potrà avvenire soltanto nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

il progetto denominato “Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.” ID DGR 4123-05C, deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla